



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI –
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-147.3.0.-154

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Dicembre il sottoscritto Malagamba Elisa in qualità di dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N.GARA 8319677 - CIG 899444312C

Adottata il 16/12/2021
Esecutiva dal 23/12/2021

16/12/2021

MALAGAMBA ELISA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI –
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-147.3.0.-154

OGGETTO: INDIZIONE DI RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N.GARA 8319677 - CIG 899444312C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito “D.C.C.”) di Genova n. 72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii ed, in particolare, gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni ed alle competenze dirigenziali;
- il Decreto legislativo (di seguito “D.lgs”) 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, gli articoli: 107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, 179 “*Accertamento*”, 183 “*Impegno di spesa*” e 192 “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*”;
- la Legge n. 328 dell'8/11/2000 “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” ss.mm.ii;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- la legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 *Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*;
- la L.R. Liguria n. 12/2007 “*Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori*”;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il D.lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D.lgs n. 50/2016 “*Codice di Contratti Pubblici*” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 di conversione con modificazione del Decreto Legge n. 77/2021;;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale (di seguito “D.G.C.”) di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii ed, in particolare, il Titolo III - Funzioni di direzione dell'Ente;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, in vigore dal 30 maggio 2011;
- il Regolamento di Contabilità vigente approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed, in particolare, art 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il Regolamento Europeo U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Genova, triennio 2021-23 - Revisione 2021;
- il Regolamento Europeo U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 28/10/2021. con cui è stata approvata la “XII Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021/2023”;

VISTE ALTRESÌ:

- le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- il D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L.108/ 2021 di conversione con modificazione del Decreto Legge n. 77/2021;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in cui è prevista l'indizione della gara, nell'annualità 2021, codice CUI 00856930102202100147

PREMESSO CHE

- il Comune di Genova interviene nello specifico settore della violenza di genere con l'offerta di servizi sia attraverso i Centri Antiviolenza, sia di accoglienza residenziale, attraverso specifiche strutture rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015;
- per rispondere ai bisogni espressi delle donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali e che necessitano di un sostegno per completare il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia, il Comune di Genova ha messo a disposizione, a partire dal 2009, un appartamento sito in Genova quale struttura alloggiativa di secondo livello, fino ad un massimo di n.4 posti, per donne vittime di violenza con e senza figli, che necessitano di accompagnamento all'autonomia a seguito di un percorso di uscita dalla violenza;

DATO ATTO CHE:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale 2020-147.3.0.-121 adottata il 17/07/2020 ed esecutiva il 23/07/2020 è stata indetta, mediante RDO aperta su MePa (n.2623467), una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 finalizzata all'affidamento della gestione dell'appartamento di civica proprietà sito in Genova per donne vittime di violenza, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.-158, adottata il 22/09/2020 ed esecutiva in pari data, il servizio è stato aggiudicato a *Il Cerchio delle Relazioni Soc. Coop. Sociale* Codice Fiscale 95151030103, Partita IVA 02313410991 per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2021;
- in data 18/11/2020 con atto a Cron.n.1880, il Comune e l'aggiudicatario hanno stipulato il contratto per la gestione del servizio con scadenza 31/12/2021;

CONSIDERATO

- opportuno proseguire il servizio di accoglienza per donne maltrattate al fine di dare continuità ai processi già attivati;
- necessario, pertanto, bandire una nuova procedura di gara per la gestione del servizio, e nelle more della nuova procedura ad evidenza pubblica, esercitare l'opzione di proroga tecnica ex art 106 comma 11 del Codice, prevista negli atti della gara di cui all'appalto in scadenza (RDO n. 2623467);

RITENUTO

- di approvare, al fine di dare seguito all'indizione della nuova procedura di scelta del contraente, la progettazione del servizio ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensiva della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE

ALLEGATO 2: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO 3: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 4: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO

ALLEGATO 5: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO

ALLEGATO 6: DGUE

ALLEGATO 7: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

ALLEGATO 8: INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 9: CLAUSOLE DI INTEGRITÀ

DATO ATTO CHE

- dalla progettazione del servizio in oggetto per 48 mesi (quattro anni), il valore posto a base di gara risulta pari Euro 85.879,68 al netto dell'IVA ;
- il valore complessivo dell'affidamento comprensivo delle opzioni ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice degli Appalti ammonta ad Euro 113.790,58 al netto dell'IVA;
- così determinato il valore posto a base di gara comporta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, (come modificato dalla L.145/2018) di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA;

VERIFICATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il servizio di *“Accoglienza per donne maltrattate con accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali”* non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA;
- che risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP – Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di *“Servizi Sociali”* ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio di *“Accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali”*;

CONSIDERATO CHE

- con il ricorso alla R.D.O. su MePA di CONSIP Aperta a tutti gli operatori economici, compresi quelli che, pur non essendo abilitati allo specifico bando del MePA di Consip, avendo nell’oggetto sociale la tipologia del servizio richiesto, possono abilitarsi e quindi presentare offerta, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;
- lo strumento dell’Accordo Quadro previsto dall’art.54 del D.lgs. 50/2016:
 - garantisce il rispetto della trasparenza e della concorrenzialità delle procedure, in linea con quanto espresso dalle Direttive UE;
 - permette di non individuare a priori ed in via definitiva le quantità di interventi che la C.A. intende assegnare e consente di attivare effettivamente i servizi in base alle necessità ed alle disponibilità finanziarie nel corso della vigenza dell’A.Q.;
 - individua a monte per tutta la durata dell’A.Q. il soggetto con il quale attivare il servizio, le caratteristiche qualitative e organizzative del servizio, il costo delle prestazioni, con una valutazione qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa);
 - snellisce le procedure successive di attivazione del servizio, non richiedendo una nuova procedura concorrenziale ad ogni affidamento;

RITENUTO PERTANTO

- di indire una procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) Aperta sulla piattaforma MEPA di CONSIP finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di 4 anni per la *Gestione di un appartamento di civica proprietà sito in Genova, per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all’autonomia*, da aggiudicare ad un solo operatore economico ai sensi dell’art.54 comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che la R.D.O. aperta e l’esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal “Disciplinare” e dal “Capitolato Tecnico Prestazionale” che costituiscono, entrambi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento nonché, in subordine, dai documenti richiamati negli stessi di cui, in particolare, le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi ed il Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d’oneri “ Ser-

vizi” per l’abilitazione dei prestatori di “*Servizi Sociali*” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

- di aggiudicare il servizio (lotto unico), ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art 95 - comma 12, o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l’interesse collettivo del servizio medesimo;
- di non consentire il subappalto in ragione della particolare fragilità dei soggetti beneficiari del servizio che richiede che lo stesso sia svolto in modo continuativo in un rapporto di fiducia tale da rendere il contratto “*intuitu personae*”;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara non è prevista la ripartizione del servizio in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all’art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo, in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell’efficace conduzione dello stesso;
- la scelta della procedura R.D.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art.30 del Codice dei Contratti;
- trattandosi di servizio che non prevede interferenze non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI;
- che secondo quanto stabilito all’art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è richiesto di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RITENUTO, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito negli atti di gara, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell’apertura della R.D.O., all’annullamento dell’indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell’espletamento della R.D.O. o nelle more dell’aggiudicazione definitiva del servizio, all’Operatore Economico collocato primo in graduatoria ed eventuale aggiudicatario in via definitiva, in funzione dell’entità dell’offerta di quest’ultimo, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/ qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto degli operatori economici interpellati all’adeguamento richiesto, all’assegnazione del servizio all’Operatore Economico titolare della convenzione CONSIP;

DATO ATTO:

- che l’art.1 comma 67 della legge 23/12/2005 n.266 dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

- che secondo quanto stabilito dall'ANAC con deliberazione del 18/12/2019 n. 1197 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2020” in relazione alla presente procedura, non deve essere corrisposto all'ANAC il contributo dovuto da parte degli operatori economici offerenti è pari a €.0;
- che per il pagamento del contributo dovuto ad ANAC dalla stazione appaltante dovrà essere impegnata la somma complessiva di Euro 30,00;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2020:

- a) **il fine che l'amministrazione intende raggiungere**, è quello di fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e /o con figli minorenni garantendo alle ospiti la possibilità di vivere un'esperienza comunitaria volta alla crescita personale e all'autonomia;
- b) **il contratto ha ad oggetto** l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro della durata di 4 anni delle attività di *gestione di un appartamento di civica proprietà sito in Genova per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia*; **il contratto verrà concluso** mediante documento elettronico in una delle forme di cui all'art. 32, comma 14 del Codice Appalti;
- c) **il contraente verrà scelto** secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 3, lett. a) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante RDO APERTA su MePA volta alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO CHE:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'impegno di spesa è stato assunto nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs 267/00;
- che il RUP della relativa procedura è stata nominata la Dott.ssa Elisa Malagamba Dirigente della Direzione Politiche Sociali Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali;
- che è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. **di approvare la progettazione** ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, del servizio di “*Gestione di un 'appartamento di civica proprietà sito in Genova, per donne vittime di vio-*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia" comprensiva della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO 1: DISCIPLINARE

ALLEGATO 2: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO 3: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 4: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO

ALLEGATO 5: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO

ALLEGATO 6: DGUE

ALLEGATO 7: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

ALLEGATO 8: INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 9: CLAUSOLE DI INTEGRITA'

2. **di stabilire** ai fini dell'adozione della determinazione a contrarre che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- a) **il fine che l'amministrazione intende raggiungere**, è quello di fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e /o con figli minorenni garantendo alle ospiti la possibilità di vivere un'esperienza comunitaria volta alla crescita personale e all'autonomia;
- b) **il contratto ha ad oggetto** l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro della durata di 4 anni delle attività di *Gestione di un appartamento di civica proprietà sito in Genova, per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia*; **il contratto verrà concluso** mediante documento elettronico in una delle forme di cui all'art. 32, comma 14 del Codice Appalti;
- c) **il contraente verrà scelto** secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 3, lett. a) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante RDO APERTA su MePA volta alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

3. **di indire una procedura mediante** RDO Aperta sulla piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di 4 anni, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle attività di *"Gestione di un appartamento di civica proprietà sito in Genova per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia"*;

4. **di stabilire** che la RDO e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dal "Disciplinare" e dal "Capitolato Tecnico prestazionale" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi;

5. **di non consentire** il subappalto in ragione della particolare fragilità dei soggetti beneficiari del servizio che richiede che lo stesso sia svolto in modo continuativo in un rapporto di fiducia tale da rendere il contratto *intuitu personae*;

6. **di stabilire** che la durata dell'appalto sarà di **4 anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e che in caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara,

nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro;

7. **di definire** quale valore preventivato posto a base di gara per la realizzazione del servizio **€.85.879,68** al netto dell'IVA e delle opzioni;

8. **di assegnare** il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art.95 comma 12, di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo al servizio medesimo;

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., non è stata ravvisata la sussistenza di interferenze e che quindi gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

10. **di dare atto**, altresì che, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, è prevista la dichiarazione, in sede di offerta, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

11. **di demandare** ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;

12. **di demandare** a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli contratti derivati applicativi a seguito della stipula dell'A.Q.;

13. **di demandare** a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari per l'accantonamento ex art. 113 D.lgs. 50/2016;

14. **di esercitare l'opzione di proroga tecnica**, ai sensi dell'art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 per il tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi;

15. **di dare atto** che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

16. **di impegnare** per il pagamento del contributo ANAC (Benf. 54181) la somma complessiva di Euro 30,00 sul Capitolo 41604 "PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA" Centro Analitico 3050 "Servizi alla persona", P.d.C. 1.03.02.16.001" del Bilancio 2021 (**IMP. 2021/16153**);

17. **di dare atto che** i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e che l'impegno di spesa è stato assunto nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs.267/200

18. **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

19. **di dare atto** che il RUP della relativa procedura è il Dott.ssa Elisa Malagamba Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
20. **di dare atto** che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
21. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.
22. **di dare atto** che il valore massimo complessivo dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice Appalti ammonta ad **Euro 113.790,58** al netto dell'IVA pertanto, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni*, viene assegnato un CIG di pari valore.

Il Dirigente
Dott. Elisa Malagamba



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-147.3.0.-154

AD OGGETTO

INDIZIONE DI RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N.GARA 8319677 - CIG 899444312C

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

DISCIPLINARE

RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N GARA 8319677 CIG 899444312C

Sommario

ART. 1 – Oggetto	3
ART. 2 – Importo, Durata, Opzioni E Rinnovi.....	3
ART. 3 – Obiettivi. Prestazioni Del Servizio.....	4
ART. 4 – Tipo Di Procedura	4
ART. 5 -Documenti Di Gara	5
ART. 5 BIS - Comunicazioni E Chiarimenti	5
ART 6 - Soggetti Ammessi In Forma Singola E Associata E Condizioni Di Partecipazione	6
ART. 7 – Requisiti Di Ammissione.....	7
7.1 REQUISITI GENERALI	7
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A).....	7
7.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1 LETT. B).....	8
7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C).....	8
7.2.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.....	9
7.2.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili.....	9
ART. 8 - Avvalimento.....	10
ART. 9 - Subappalto	11
ART. 10 – Garanzia Provvisoria - Impegno Fidejussorio – Contributo a favore dell’ANAC	11
ART. 11– Modalità di Presentazione dell’Offerta.....	12
ART. 12- Soccorso Istruttorio	13
ART 13- “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
ART 14-“B” – OFFERTA TECNICA	14
ART 15-“C” – OFFERTA ECONOMICA	15
ART. 16 - Criterio di Aggiudicazione.....	15
16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del Punteggio dell’Offerta Tecnica	17
ART. 17- Svolgimento della procedura di Gara.....	18
ART. 18– Aggiudicazione e Stipula.....	19
ART. 19- Clausola Consip	19
ART. 19 BIS - Clausola Sociale	20
ART. 20 – Cauzione Definitiva	20
ART. 21-Trattamento dei dati personali.....	21
ART. 22– Contratto	22
ART. 23- Controversie E Foro Competente	22
ART. 24 – Altre Informazioni.....	22

ART. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale (48 mesi) per l'affidamento del servizio di gestione di un appartamento di civica proprietà, sito in Genova, quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.

L'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico e senza nuovo confronto competitivo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Città Metropolitana .

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'aggiudicatario non potrà esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti (Lotto Unico) in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell'efficace conduzione dello stesso.

CIG N. 899444312C

CPV N 85311000-2.

GARA N. 8319677

RUP: Il Responsabile unico del presente procedimento è la Dott. Elisa Malagamba Dirigente – Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali della Direzione Politiche Sociali.

ART. 2 – Importo, Durata, Opzioni E Rinnovi

1 Importo

L'importo a base di gara è pari ad €.85.879,68 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Il valore massimo complessivo oggetto della presente RDO posto a base di gara è riassunto nella tabella che segue.

I costi della manodopera relativamente al Servizio sono stati calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, riassunti nella tabella che segue.

Ai sensi dell'art.23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari ad €.1.438,42 al mese, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore; il fabbisogno di manodopera stimato su base mensile è così suddiviso:

n. 56 ore	operatori	Livello C3/D1
n. 14 ore	coordinatore	Livello D2
n. 2 ore	psicologo	Livello D3

2 Durata

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di **4 anni (48 mesi)** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al servizio (Lotto Unico).

In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

3 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il contratto può essere prorogato una sola volta per il periodo di ulteriori 6 mesi.

Il valore massimo per l'esercizio della proroga è riassunto nella tabella che segue.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni e rinnovi è pari agli importi meglio indicati nella tabella sottostante e calcolati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

TABELLA DI RIEPILOGO

BASE DI GARA 4 ANNI	PROROGA 6 MESI	AUMENTO QUINTO	VALORE MASSIMO ART. 35	COSTI MANODOPERA 4 anni
85.879,68	10.734,96	17.175,94	113.790,58	69.044,16

ART. 3 - Obiettivi. Prestazioni Del Servizio

Gli obiettivi del Servizio sono descritti all'art.3 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 4 - Tipo Di Procedura

La gara verrà espletata in modalità telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, mediante Richiesta di Offerta (RdO) Aperta, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai documenti allegati al bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- ✓ Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi;

- ✓ Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato D’Oneri “Servizi” Per l’abilitazione dei prestatori di “*Servizi Sociali*” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le Condizioni Particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 5 -Documenti Di Gara

La partecipazione alla R.d.O. Aperta e l’esecuzione del servizio sono disciplinate da:

DISCIPLINARE
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
SCHEMA ACCORDO QUADRO
SCHEMA CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
CLAUSOLE DI INTEGRITA’
DGUE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
MODULO DETTAGLIO TECNICO

ART. 5 BIS - Comunicazioni E Chiarimenti

Comunicazioni

Ai sensi dell’art.76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “*Comunicazioni*” presente sulla piattaforma MePA o all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione, attraverso la piattaforma telematica, di quesiti scritti presentati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul Portale.

Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

ART 6 - Soggetti Ammessi In Forma Singola E Associata E Condizioni Di Partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara (Lotto Unico) in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara (Lotto Unico) in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara (Lotto Unico) in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara (Lotto Unico). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra gli operatori economici retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti **di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 – Requisiti Di Ammissione

7.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17della L.190/2012.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali, ex art 83 comma 1 lettere a) b) e c) D.Lgs. 50/2016

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ovvero mediante il portale MePA. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A)

Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'operatore economico non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione in un registro professionale o nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la prova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1 LETT. B)

Fatturato globale medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore **al 50% del valore della base di gara IVA esclusa** ossia €42.939,84 IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dei “*Servizi Sociali di accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali*”

Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del n.445/2000 dal soggetto od organo preposto alla contabilità ove presente, concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione,
- copia delle fatture mensili/annuali emesse nello specifico settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C)

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ossia servizi sociali di accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali”) di importo complessivo non inferiore al 50% del valore annuo posto a base di gara ossia €42.939,80 IVA esclusa

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l'amministrazione/ente contraente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

7.2.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.2.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2.3 lett. c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.2.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.2.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della Dichiarazione integrativa al DGUE;

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - Subappalto

Non è consentito il subappalto per il servizio oggetto della presente gara in ragione della particolare fragilità dei beneficiari del servizio che richiede un rapporto di fiducia con l'aggiudicatario tale da rendere il contratto *intuitu personae*.

ART. 10 – Garanzia Provvisoria - Impegno Fidejussorio – Contributo a favore dell'ANAC

La **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **non è richiesta** ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge 76/2020 convertito con legge n.120 11 Settembre 2020 ss.mm.ii.

L'offerta è corredata da:

- a) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93 comma 7 del Codice **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, ovvero per la qualifica di microimprese, piccole e medie imprese, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione o qualifica;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG della gara, ed allegare nella procedura MePA fra i documenti amministrativi la ricevuta di avvenuto pagamento.

Per la presente procedura il contributo a carico dell'Operatore Economico è pari a €.0

ART. 11- Modalità di Presentazione dell'Offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica.

Per l'ammissione alla gara l'offerta dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del MePA entro il termine perentorio indicato nella RdO.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare (Condizioni di RdO) e degli allegati ad esso annessi. Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) dovrà essere composta da:

- a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- b) OFFERTA TECNICA**

c) OFFERTA ECONOMICA

ART. 12- Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART 13- "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- a) il/i **DGUE** come da modello predisposto per la presente gara firmato digitalmente;
- b) le **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE** firmate digitalmente;
- c) **IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE** (Istituto Bancario o Assicurativo), ai sensi dell'art.93 comma 8, firmato digitalmente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto con le modalità e gli importi di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
- d) (*eventuale*) dichiarazione con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 per la riduzione della cauzione e copia della relativa certificazione;
- d) - "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n.157/2016 in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice anche di PASSOE relativo all'Ausiliaria;
- e) - **CLAUSOLE DI INTEGRITÀ** sottoscritte digitalmente;
- g) - (*eventuale*) Modulo Ausiliaria;
- h) - (*eventuale*) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura;
- i) - (*eventuale*) Copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti;

(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.)

Dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.; nonché dichiarazione, ai sensi dell'art.48 co.4 del Codice le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio divisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART 14-"B" – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà corredare l'Offerta tecnica" a **pena di esclusione**, dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti (non più di n. 10 pagine formato A/4 oltre eventuali allegati anch'essi con il limite delle 10 pagine) utilizzando l'allegato MODELLO OFFERTA TECNICA ;
- b) nel caso in cui, nella descrizione del progetto organizzativo del servizio, si faccia riferimento a specifica modulistica/documentazione, la stessa dovrà essere allegata all'elaborato.

L'Offerta Tecnica deve essere redatta secondo le modalità indicate nel *Modello Offerta Tecnica*, contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri il contenuto del progetto con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite *nel Capitolato Tecnico Prestazionale*, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara-

L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

ART 15-“C” – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica complessiva dovrà essere formulata immettendo a sistema il prezzo offerto al netto dell’IVA.

L’offerta Economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma MePA e ottenendo la generazione automatica del modulo d’offerta che dovrà essere integrato con **apposita specificazione dei costi della manodopera**. Il modulo d’offerta, dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell’Operatore Economico oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti degli Operatori Economici che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

L’offerente, secondo quanto stabilito all’art.95, comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà indicare:

- a) prezzo complessivo al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. In caso di discordanza tra costo unitario offerto per ogni singolo servizio, e prezzo complessivo finale offerto, verrà ritenuto prevalente il prezzo complessivo finale offerto. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tale importo è da intendersi compreso nel prezzo offerto. Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa, dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d del Codice) tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell’IVA offerto per il lotto unico.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo precedente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ART. 16 - Criterio di Aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Modalità di realizzazione dell'intervento educativo	28	A.1	<i>Metodologia dell'intervento educativo rivolto all'adulto e realizzazione del PEI</i>	6		
			A.2	<i>Metodologia dell'intervento educativo rivolto al minore</i>	6		
			A.3	<i>Sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti</i>	6		
			A.4	<i>Modalità di integrazione delle ospiti e dei figli minori dentro e fuori la casa, attraverso lo sviluppo di relazioni positive</i>	4		
			A.5	<i>Modalità di collaborazioni con altri soggetti: servizi sociali e sanitari, scuola, privato sociale...., per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete finalizzati all'aggiungimento dell'autonomia economica ed abitativa</i>	6		
B	Modalità di organizzazione gestione dell'alloggio	16	B.1	<i>Regole di comportamento richieste alle ospiti</i>	6		
			B.2	<i>Organizzazione della casa e partecipazione delle ospiti(gestione spese, pulizie, compiti, accessi,.....)</i>	6		
			B.3	<i>le riunioni di equipe (tempi, modalità, metodo)</i>	4		
C	Organizzazione del personale	13	C.1	<i>Attività e reperibilità del coordinatore</i>	5		
			C.2	<i>Distribuzione, organizzazione e compiti del personale educativo nella settimana</i>	5		
			C.3	<i>Inserimento di personale volontario ad integrazione e/o compresenza diurna (descrizione attività, ruoli e orari)</i>	3		
D	Formazione, aggiornamento e supervisione del personale e dei volontari	9	D.1	<i>metodo formativo di aggiornamento e di supervisione, (individuale/di gruppo, metodologie, strumenti, verifica competenze...)</i>	5		
			D.2	<i>catalogo tematiche (violenza, genitorialità, scuola e formazione, lavoro....)</i>	4		
E	Certificazione di qualità	2	E.1	<i>possesso della certificazione (allegare copia)</i>			2
F	Certificazione di qualità	2	E.2	<i>Certificazione Asseco</i>			2
T TOTALE		70			66		4

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO

Peso 30

Peso assegnato

Il punteggio sarà attribuito applicando la formula predisposta dal MePA “*Non Lineare a proporzionalità Inversa*”

16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del Punteggio dell’Offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla colonna D è assegnato un punteggio discrezionale, sulla base di un coefficiente variabile da zero ad uno, assegnato a ogni item da parte di ciascun commissario.

L’attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

INSUFFICIENTE	da 0 a 0,2	elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
SCARSO	da 0,3 a 0,5	elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato
SUFFICIENTE	0,6	elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato
BUONO	da 0,7 a 0,8	elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal Capitolato
OTTIMO	da 0,9 a 1,0	elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato

Ai suindicati elementi di natura qualitativa (**colonna D**) il peso sarà attribuito attraverso:

- l’individuazione di un coefficiente medio derivato dai coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;
 - la successiva trasformazione del coefficiente medio attribuito ad ogni item in punteggi definitivi, moltiplicando ogni coefficiente medio per il relativo punteggio massimo previsto per ogni singolo item
- Per quanto riguarda:

Possesso della certificazione di qualità inerente le attività in oggetto da allegare all’offerta tecnica se presente (4 punti se sì, 0 se no)

Ai criteri di natura tabellare nella **colonna T** sarà attribuito il punteggio corrispondente solo se il requisito richiesto sarà provato. Diversamente viene attribuito il punteggio 0.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti relativo a “il punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ART. 17- Svolgimento della procedura di Gara

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RdO aggiudicata all'OEPV.

La prima fase sarà quella della valutazione degli adempimenti formali. Nel giorno e ora fissati tramite la piattaforma MePA il RUP procederà all'apertura delle Buste virtuali per la verifica della documentazione amministrativa richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara e quindi:

- a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;
- b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara;

in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni e a sospendere la seduta fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma MePA. Nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

Le offerte tecniche saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte composte da un numero di componenti dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La seconda fase sarà quella dell'apertura delle buste "Offerta Tecnica Ed Economica". Al termine della precedente fase di gara si procederà in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota attraverso il portale MePA, con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e successivamente l'offerta economica relativamente ai soli operatori economici ammessi. La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente attribuzioni dei punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In seduta "aperta", la cui data sarà resa nota attraverso il portale MePA, si procederà ad aprire le offerte economiche presentate e a prendere atto delle risultanze proposte dalla piattaforma MePA in merito all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Se del caso, si procederà, in seduta riservata, alla verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. qualora segnalate dal sistema. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l'esito della stessa, in seduta pubblica, si procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito tramite il sistema MePA, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione, con le modalità di cui al presente Disciplinare. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 18- Aggiudicazione e Stipula

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione o dal RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass ovvero in altra forma ritenuta

Ai sensi dell'art.95 comma 10 la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett.d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

ART. 19- Clausola Consip

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quelli in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, alla all'operatore economico collocato prima nella graduatoria ed eventuale Aggiudicatario in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultimo, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutti gli Operatori Economici interpellati all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all' Operatore Economico titolare della convenzione CONSIP.

ART. 19 BIS - Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.gs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato Quadro riepilogativo del personale impiegato dal gestore uscente.

ART. 20 – Cauzione Definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal presente Disciplinare

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 comma 7 del Codice espressamente richiamato dall'art.103 comma 1. Per fruire di tale riduzione il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro **15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto. La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 21-Trattamento dei dati personali

Il Comune di Genova, in qualità di titolare tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita il consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova

(Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

ART. 22- Contratto

La stipulazione del contratto avverrà a seguito delle comunicazioni dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice dei Contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del Codice degli appalti

A tale scopo l'Aggiudicatario prima della stipula di ciascun contratto dovrà far pervenire alla Stazione appaltante le marche da bollo del valore di euro 16,00 necessarie (una ogni quattro pagine, salvo esenzioni) od attestazione di avvenuto pagamento.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23- Controversie E Foro Competente

Per ogni controversia derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Genova.

ART. 24 - Altre Informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, i concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.

COMUNE DI GENOVA -

ACCORDO QUADRO

**PER GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ
SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE
NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA N GARA 8319677 CIG 899444312C**

TRA

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9,
Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato da.. Dott.
nato/a..... a..... il domiciliato/a pressola sede del
Comune, nella qualità di Dirigente/Direttore della Direzione Politiche Sociali in esecuzione
della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n..... del
.....

PER L'ALTRA PARTE

L'AGGIUDICATARIO denominato....., di seguito per brevità "Ente Gestore", con
sede legale in -Via - C.A.P. - Codice Fiscale/ Partita I.V.A.
...../..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di _____ al num _____ oppure al
Registro _____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa
vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri
prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di
Gara*), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (.....) il giorno,
Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente Gestore in
qualità di Legale rap-presentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua

qualità di Procurato-re giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito

dal Dott.....Notaio inin data

.....Rep.....raccolta.....registrato.....n.....serie.....

che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

oppure

IN CASO DI RTI - tale Ente denominato..... di seguito per brevità denominata "Ente

Gestore", con sede legale in -Via - C.A.P. - Codice Fiscale/ Partita

I.V.A. /..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ al num _____

oppure al Registro _____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla*

normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione

nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del

Disciplinare di Gara), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (.....) il

giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente

Gestore in qualità di Legale rap-presentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure

nella sua qualità di Procurato-re giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme /

a rogito dal Dott.....Notaio inin data

.....Rep.....raccolta.....registrato.....n.....serie.....

che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto

cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la

lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria

(costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale

gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott.,

Notaio inin dataRepertorio n. Raccolta n., registrato all'Ufficioin data che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "...") - esecutrice del% - del Raggruppamento temporaneo con gli Enti: (elencare)

1) Ente denominato..... con sede legale in -Via - C.A.P. - Co-dice Fiscale/ Partita I.V.A. /..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ al num _____ oppure al Registro _____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto al-la C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara*), rap-presentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (.....) il giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di Le-gale rappresentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autentico nelle firme / a ro-gito dal Dott.....Notaio inin dataRep.....raccolta.....registrato.....n.....serie..... che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "... "esecutore del ...%;

2).....

PREMESSO C HE

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n. esecutiva il, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) Aperta su

MEPA di CONSIP selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro (di seguito "A.Q.") ai sensi dell'art.54 - comma - 3 del Codice, per la gestione del *servizio di gestione di un appartamento di civica proprietà per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia* per un importo posto a base di gara di Euro.....al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero ; per un valore massimo complessivo presunto.....

- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente previsto che l'A.Q. sarà stipulato ai sensi dell'art. 54 – comma 3, - del D-Lgs.50/2016 con un solo operatore economico ed i singoli appalti di servizio verranno assegnati entro i limiti ed alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;

- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n..... del e n. del redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, per il servizio oggetto dell'A.Q. è stata proposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'*Ente Gestore* in epigrafe meglio indicato.....in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo conseguito, il punteggio complessivo di punti, anche in virtù del costo complessivo offerto di Euro.....(....) IVA esclusa;

- che, espletate le attività relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80

del Codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva Determinazione Dirigenziale n. esecutiva ai sensi di legge in data(aggiudicazione), l'Amministrazione, ha approvato la graduatoria ed ha aggiudicato il servizio di cui trattasi all'Ente Gestore meglio indicato in epigrafe;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art.76 del Codice;

- che è in corso di validità i DURC per la stipula del presente A.Q.;

- che sono stati esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra meglio identificate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto dell'ACCORDO QUADRO –

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro l'affidamento da parte del Comune di Genova come sopra rappresentato, all'Ente Gestore -come sopra costituito e nell'anzidetta qualità – del servizio denominato *servizio di gestione di un appartamento di civica proprietà per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia* CIG 899444312C.

L'Ente Gestore accetta senza riserva alcuna il servizio e si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente A.Q., al Capitolato Speciale, al Disciplinare ed a tutti gli allegati da questi richiamati, nonché a quelle contenute nella propria Offerta Economica e a quelle contenute nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi

compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

Articolo 2 Capitolato d'appalto –

Il Servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente A.Q e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n.....(indizione) ed alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.(aggiudicazione) esecutiva in data che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Articolo 3. Importo dell'Accordo Quadro

Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che l'importo complessivo del presente A.Q. per la durata di 4 anni (48 mesi) ammonta ad Euro (.....) I.V.A. esclusa ed oneri della sicurezza da interferenze pari a zero euro.

L'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art.2 .del Capitolato e del Disciplinare di gara, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, a seguito della richiesta di potenziamento o diminuzione del servizio, secondo quanto stabilito dall'art.106 comma 12 del Codice. In caso di aumento l'Ente Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

In ogni caso laddove venisse esercitata l'opzione del quinto di cui al presente articolo e/o la proroga tecnica di cui all'art.4 del presente A.Q. ed all'art.2 del Disciplinare, l'importo massimo previsto per il presente A.Q. non può superare Euro.....IVA esclusa ed oneri della sicurezza pari a zero.

L'importo indicato nel presente A.Q. e negli eventuali successivi contratti derivati

applicativi, troverà copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale del Comune di Genova nonché nei fondi provenienti da finanziamenti regionali e/o nazionali erogati al Comune di Genova per il servizio oggetto dell'affidamento;

L'importo mensile del servizio ammonta ad €.....(.....) oltre IVA ed oneri della sicurezza da interferenze pari a zero.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo QUADRO – Proroga Tecnica

L'Accordo Quadro avrà durata di 4 anni (48 mesi) decorrenti dalal.....

(EVENTUALE) Come previsto dall'art. 2.2 del Disciplinare e dalla documentazione di gara, vista la particolare urgenza e la natura dei servizi oggetto di gara, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data..... nelle more della sottoscrizione dell' Accordo Quadro e del relativo contratto derivato. Tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al precedente art 3), quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui ai successivi capoversi, in quel momento il presente A.Q. si intenderà risolto.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato ed all'art. 2 del Disciplinare che qui si richiamano, la Stazione appaltante potrà modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 5 - Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici –

Il GESTORE nell'anzidetta qualità, si impegna a fornire le prestazioni previste dal presente accordo previa sottoscrizione di contratti di appalto specifici, stipulati mediante scritture private da registrarsi in caso d'uso.

A tal fine il Comune darà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende

acquisire con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti.

Ogni contratto d'appalto specifico dettaglia almeno: la tipologia e quantità delle prestazioni, il periodo di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitolato, gli obblighi del gestore e le penali già riportati nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro.

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto il GESTORE impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara ed, in particolare, si impegna a rispettare quanto espressamente disposto dagli artt. 6, 7, 9, 11, 15, , 17, del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 6 Pagamenti –

Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art.11 del Capitolato.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso sul conto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge n.136/2010.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il GESTORE s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Il pagamento degli assistenti familiari avverrà con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 11 Bis del Capitolato.

Articolo 7 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva –

A garanzia della perfetta esecuzione del presente Accordo Quadro dell'osservanza di tutte le norme contrattuali il GESTORE ha presentato polizza fidejussoria della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di Euro
(.....)

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore – ‘

In particolare il GESTORE nell'anzidetta qualità, è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Amministrazione.

Articolo 9 Risoluzione del contratto –

La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 14 del Capitolato Speciale.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazione delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

g) cause di risoluzione previste all'art.11 della Convenzione per la Stazione Unica appaltante stipulate a Genova il 22 ottobre 2018;

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Articolo 10 Monitoraggio, verifiche e controlli – Verifica di conformità

Il Comune svolge il monitoraggio, le verifiche ed i controlli con i tempi e le modalità di cui

all'articolo 8 del Capitolato.

Il Comune rilascia all' Ente Gestore il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Ente Gestore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 11 Penali

Il Comune, in caso di inadempienze agli obblighi previsti dagli artt. 7, e 9 del Capitolato e dall'art. 8 del presente A.Q. a carico dell'Ente Gestore, applicherà le penali secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato che qui si richiama integralmente.

Articolo 12 Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Ente Gestore assume l'esclusiva responsabilità per i danni arrecati a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni al personale dipendente e non, i volontari, agli utenti e a terzi sia per quanto concerne i danni occorsi ai materiali di sua proprietà ed alle cose in ogni modo coinvolte nell'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, senza riserve od eccezioni, anche nel caso in cui venissero avanzate richieste di risarcimento al Comune, manlevando quest'ultimo da ogni responsabilità a riguardo.

A tal fine l'Aggiudicatario si impegna a stipulare polizza RCT, come previsto all'art. 7 lett.g) del Capitolato entro la data di attivazione del servizio.

Articolo 13 Subappalto

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art 9 del Disciplinare e dall'art.15 del Capitolato;

Articolo 14 Cessione del contratto e dei crediti

Con riferimento alla cessione del contratto e del credito, si rinvia, rispettivamente, a quanto previsto all'art 15 del Capitolato che si richiama integralmente.

Articolo 15 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente A.Q. dei Contratti di appalto specifici e del sotteso rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente

Autorità Giudiziaria – Le Parti convengono quale Foro esclusivo il Foro di Genova.

Articolo 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura sono a carico del GESTORE che, come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

(EVENTUALE) inoltre le Parti rilevano l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642

Articolo 17 Clausola anti-pantouflage –

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali. –

L'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Regolamento, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito solo "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 21 settembre 202, con il presente atto, viene contrattualizzato e viene nominato responsabile del trattamento perché dichiara di essere in è in possesso di caratteristiche professionali e organizzative in relazione alle peculiarità del servizio o del

lavoro affidato tali da mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali degli interessati dai rischi del trattamento e consentire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR con le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento

Pertanto Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione, titolare del trattamento, in persona del dirigente, nomina il presente Ente Gestore, quale responsabile del trattamento sulla base dell'art. 28 del GDPR e degli artt. 5, c. 3, lett. g) e 6 del Regolamento;

- il Ente Gestore si impegna ad assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e della conservazione, integrità e riservatezza, nonché favorire l'esercizio dei diritti degli interessati, specificando che le comunicazioni di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 2-ter del D.Lgs.196/2003 (di seguito "Codice"), modificato dal D.Lgs.101/2018 ;

- il Ente Gestore, nella sua qualità di responsabile del trattamento, conferma di conoscere gli obblighi di conformità alle norme (compliance) al GDPR e al Codice;

- il Ente Gestore, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta la nomina quale responsabile del trattamento;

- il Ente Gestore si impegna ad effettuare tutti i trattamenti per conto dell'Amministrazione nel pieno rispetto dei principi dell'art. 5 e dell'art. 32 del GDPR in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico, ivi incluse le attività o parte delle attività di trattamento effettuate da soggetti TERZI, quali ad esempio, SOCIETÀ COLLEGATE, SUBAPPALTATORI, SUBFORNITORI, etc. (cd. SUB-RESPONSABILI) sulla base dell'art. 28, par. 2 e 4 del GDPR e dell'art. 6, c. 3 del Regolamento;

- il Ente Gestore si impegna a segnalare tempestivamente al titolare del trattamento qualsiasi mutamento dei requisiti di cui al citato art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento che possa

sollevare incertezze sul loro effettivo mantenimento, scrivendo all'indirizzo e-mail del
referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: dpo@comune.genova.it

- il Ente Gestore, in veste di responsabile del trattamento, si impegna ad attenersi alle
allegate ISTRUZIONI DOCUMENTATE e a quelle ulteriori che gli potranno essere
conferite nel corso del tempo in relazione ai rischi di compliance alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali (artt. 5, 24, 25, 30, 32, 33, par. 2, 82 e 83 del GDPR).

La presente scrittura privata verrà stipulata solo in caso d'uso

Letto, approvato e sottoscritto

Genova li

Per il COMUNE di GENOVA

Per il GESTORE

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c)

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Si []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Si []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p>	

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
	a) Paese o Stato membro interessato b) Di quale importo si tratta c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione: 2) In altro modo ? Specificare: d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....] c2) [.....] d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ :	

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

[.....][.....][.....]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
b) liquidazione coatta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
c) concordato preventivo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No</p>
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving	[] Sì [] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	
---	--

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....][.....][.....]
---	-----------------------

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,</p>	<p>a) [.....]</p>								

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p>

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

[.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure
- a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE

RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N GARA 8319677 CIG 899444312C

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____
sede legale _____ sede operativa _____
n. telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Che partecipa alla gara di cui all'oggetto in qualità di

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo _____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA

- **che** l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett.b-bis) comma 5 lett.f-bis) e f-ter)

- **che** nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonchè i soggetti eventualmente cessati)

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

- **di ritenere** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Tecnico, del Capitolato D'Oneri, del Disciplinare di Gara e dello schema di contratto che accetta senza condizione o riserva alcuna;
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
 - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nell'avviso di gara, di contratto come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice);

- di essere edotto e di accettare senza condizioni che il presente appalto soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione SUA), ed in particolare,

che la SUA procederà all'escussione della cauzione provvisoria, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa sugli operatori economici.

Con riferimento all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta in facoltà della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:

- La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- Lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- Lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione

dell'ente paritetico;

e) La nomina dell'addetto della prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il contraente si obbliga a comunicare al RUP i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sopra indicate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante di riserva di recedere unilateralmente per giusta causa, ovvero di avvalersi di clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi ai cantieri, l'impiego di manodopera irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto, e pertanto il relativo inadempimento, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. nonché dell'art. 2635 c.c..

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore risulta edotto che saranno segnalate al RUP ed alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 190/2012) in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List", gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) sono sottoposti alla informazione antimafia prevista dall'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, presso le Prefetture competenti.

La stazione appaltante richiederà le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.

I RUP, per il tramite della Stazione Unica Appaltante (per i lavori), richiedono le informazioni antimafia per i subappalti ed i subcontratti di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al

soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti..

- **accetta** di essere sottoposto alle verifiche antimafia prevista dalla convenzione SUA.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice comunica che

l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l'indirizzo di posta elettronica

ACCETTA/DICHIARA INOLTRE: di essere in possesso di caratteristiche professionali e organizzative in relazione alle peculiarità del servizio o del lavoro affidato tali da mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali degli interessati dai rischi del trattamento e consentire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR con le modalità disciplinate dall'art. 4 del *Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21 settembre 2021

ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi)

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e successive attuazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

DICHIARA ALTRESI'

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

_____, li _____
(luogo, data)

Firma

(timbro e firma digitale)

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Allegato H

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI APPALTO LOTTO UNICO:

**STIPULA ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SITO IN GENOVA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA
N GARA 8319677 CIG 899444312C**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Data,

Firma

CLAUSOLE DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI GENOVA

Le presenti clausole fanno parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e del contratto relativo alle procedure di scelta del contraente indette direttamente dal Comune di Genova o dallo stesso per conto delle proprie società partecipate.

Nella fase di presentazione dell'offerta, la sottoscrizione del presente documento oppure la sua accettazione con apposita dichiarazione è obbligatoria, fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente o in caso di carenza della dichiarazione di accettazione del medesimo.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Relativamente alla INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA DI PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA N GARA 8319677 CIG 899444312C

L'OPERATORE ECONOMICO

con sede legale in.....

C.F./ P. IVA.....

rappresentata da

in qualità di.....

VISTI

- l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1064 del 13 Novembre 2019;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., - Codice dei contratti pubblici;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Genova triennio 2021-2023 - revisione 2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.68 in data 24 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 355 del 30 dicembre 2013 e revisionato con deliberazione n.8 del 26 gennaio 2017;

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Art. 1 Ambito di applicazione e principi

1. Le presenti clausole sono applicate a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi, sia sopra che sotto soglia comunitaria, indetti e affidati dal Comune di Genova in via diretta o dallo stesso per conto delle proprie società partecipate a prescindere dalle modalità utilizzate per la scelta dell'operatore. 2. Il presente documento obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 Impegni reciproci tra stazione appaltante e concorrenti

Il presente documento stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dei concorrenti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli delle clausole contenute nel presente documento, il cui spirito condividono pienamente.

Art. 3 Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico, il concorrente, l'aggiudicatario:

- a. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- b. si impegna a non esercitare indebite interferenze al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e dichiara di non averlo fatto neppure in passato;
- c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- d. dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da limitare la libera concorrenza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

e. dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere a conoscenza che ciò comporta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;

f. si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato sull'appalto delle clausole di integrità in questione e degli obblighi dalle stesse scaturenti ed a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

g. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere.

h. di essere a conoscenza che il contenuto del presente documento è integrato dal Protocollo S.U.A.C. sottoscritto dal Comune di Genova e la locale Prefettura nei casi previsti.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Art. 4 Obblighi della stazione appaltante

Il Comune:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'appalto attraverso la pubblicazione degli atti di gara come previsto dalla normativa vigente;
3. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
4. qualora la segnalazione risulti fondata, per il tramite del responsabile della procedura di gara, si impegna a provvedere tempestivamente all'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l'attività e gli interessi dell'Ente e il perseguimento del prioritario interesse pubblico teso a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5 Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga a inserire o richiamare le presenti clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto da parte dei propri subcontraenti.
2. Per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura l'aggiudicatario dovrà far riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in oggetto e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale/i codice/i dovrà/anno pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l'aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, sub forniture o servizi inerenti la gara.

Art.6 Sanzioni

Il concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento, comunque accertato dalla stazione appaltante, potranno essere applicate, in base alla gravità della/e violazione/i accertata/e le seguenti sanzioni:

-esclusione del concorrente dalla gara indetta dal Comune e contestuale escussione della cauzione provvisoria;

-escussione della cauzione provvisoria se non si procede alla sottoscrizione del contratto di appalto per violazione delle clausole di cui al presente documento con relativa revoca dell'aggiudicazione;

-risoluzione del contratto ex art. 1456 CC;

-responsabilità per danno arrecato al Comune fino al 10% del valore del contratto, anche a mezzo escussione della cauzione definitiva, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

Art. 7 Validità temporale

1. Il presente documento costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino alla completa esecuzione di ciascun contratto affidato sino alla data di scadenza e verifica di regolare esecuzione di quanto eseguito dal contraente.

Art. 8 Controlli

1. Per tutti gli adempimenti scaturenti dall'applicazione del presente documento, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il Dirigente competente alla stipula del contratto in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, se diverso, e/o Direttore dell'esecuzione.

Art. 9 Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione delle presenti clausole fra Comune e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del foro di Genova.

Data _____

L'Operatore Economico : _____



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

**CAPITOLATO SPECIALE
TECNICO PRESTAZIONALE**

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA.



COMUNE DI GENOVA

Sommario

<i>ART. 1 – Oggetto</i>	3
<i>ART. 2 – Importo, durata e opzioni</i>	3
<i>ART. 3 - Obiettivi e prestazioni del Servizio</i>	4
<i>ART. 4 – Organizzazione del servizio</i>	5
<i>ART. 5 - Sedi e utenze</i>	6
<i>ART 6 – Personale – Clausola sociale</i>	6
<i>ART. 7 – Obblighi del gestore</i>	8
<i>ART. 8 – Formazione, aggiornamento e supervisione</i>	11
<i>ART. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio</i>	11
<i>ART. 10 - Obblighi del Comune</i>	12
<i>ART. 11 – PAGAMENTI</i>	12
<i>ART. 12 - Controlli</i>	14
<i>ART. 13 – Penali</i>	14
<i>ART. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto</i>	15
<i>ART. 15 - Cessione del contratto e del credito – Sub Appalto</i>	16
<i>ART. 16 - Norme di Sicurezza</i>	16
<i>ART. 17 - Responsabilità</i>	17
<i>ART. 18 - Trattamento dei dati personali</i>	17
<i>ART. 19- Controversie e Foro competente</i>	17
<i>ART. 20 - Rinvio ad altre norme</i>	17



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di un appartamento di civica proprietà quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.
2. Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole fino ad un massimo di 4 persone, compresi i minori, residenti nel comune di Genova.
3. Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un contratto per la gestione dell'appartamento di civica proprietà per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.

ART. 2 – Importo, durata e opzioni

1. **L'importo** posto a base di gara è di € 85.879,68 al netto di IVA per la gestione della dell'appartamento.
2. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 e 12 è stato individuato in € **113.790,58** (IVA esclusa)
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016** e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.
4. **I costi della manodopera** relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad **Euro 1.438,42 mensili**, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:
 - 56 ore mensili operatori C3/D1;
 - 14 ore mensili coordinatore D2;
 - 2 ore mensili psicologa D3.
5. **La durata** dell'appalto è di **48 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo contratto.
7. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016** può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente



COMUNE DI GENOVA

necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico, per un massimo di 6 mesi.

ART. 3 - Obiettivi e prestazioni del Servizio

1. Il servizio offre accoglienza e supporto a donne vittime di violenza in uscita da strutture di prima accoglienza. Le ospiti ed eventualmente i figli minori vengono accompagnati verso l'autonomia psicologica, economica e abitativa, questo anche offrendo assistenza legale e supporto educativo per l'individuazione di percorsi formativi, lavorativi e di sostegno alla genitorialità.

L'azione educativa deve essere finalizzata all'empowerment, alla valorizzazione delle proprie capacità personali, alla costruzione di un progetto di vita sostenibile e in presenza di figli, all'acquisizione di competenze genitoriali solide.

2. L'aggiudicatario deve assicurare le seguenti prestazioni:
 - a) l'accoglienza residenziale presso l'appartamento;
 - b) fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e/o con figli minorenni;
 - c) garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono, di norma, a carico delle ospiti;
 - d) fornire sostegno educativo, legale e psicologico, affinché le ospiti abbiano la possibilità di costruire una mappa di relazioni e di risorse per il raggiungimento dell'autonomia personale;
 - e) supportare le ospiti e i loro figli minori accolti, nelle attività della vita quotidiana, anche sostenendoli economicamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e per le spese sanitarie, quelle legate alla scuola e allo sport dei minori, anche attivando risorse territoriali;
 - f) favorire la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica e abitativa;
 - g) orientare le ospiti alle diverse risorse fornite dalle Istituzioni pubbliche e/o private-per rendere possibile la realizzazione di una autonomia personale;
 - h) gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno dell'appartamento;
 - i) monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;



COMUNE DI GENOVA

- j) favorire quanto più possibile l'utilizzo della struttura per la massima capienza al fine di ottimizzare la risorsa e garantire alle ospiti la possibilità di vivere un'esperienza comunitaria volta alla crescita personale e all'autonomia.

ART. 4 – Organizzazione del servizio

1. L'accoglienza delle persone nell'appartamento avviene su invio degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito UCST) del Comune di Genova. Essi definiscono, in collaborazione con l'ente gestore, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.
2. La durata dell'accoglienza in struttura può variare in base al progetto concordato con il servizio inviante che ha in carico l'ospite.
3. I progetti individuali devono contenere:
 - a) obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
 - b) periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi in base all'evoluzione del progetto;
 - c) tempi di permanenza, modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.
4. L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità di almeno **72 ore mensili** di sostegno educativo, definendo i rispettivi compiti e orari di presenza. Dovrà essere individuato un educatore referente del servizio. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno.
5. La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento.
6. Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, sviluppata attraverso un lavoro concertato tra servizio inviante, équipe educativa dell'appartamento e ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:
 - a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;
 - b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.
7. Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1 mese), curano l'osservazione della situazione della donna e del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione ai servizi invianti.
8. La struttura quindi redige e presenta ai servizi invianti una prima ipotesi di PEI, elaborata in relazione al progetto d'inserimento e al percorso di osservazione.
9. Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e rappresenta lo strumento di valutazione dell'intervento che deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna, al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali è coinvolta.
10. Copia del PEI, sottoscritto dalla struttura, dal servizio inviante e dalla donna, deve essere conservata in struttura con i successivi aggiornamenti nella cartella relativa all'ospite.
11. Nel caso di provenienza della donna da Casa Rifugio o altra struttura sarà necessario un raccordo anche in relazione al PEI al fine di garantire la continuità educativa e di progetto.
12. Per assenze concordate è prevista la conservazione del posto fino ad un massimo di quattordici giorni di assenza consecutiva, fatti salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal



COMUNE DI GENOVA

Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo massimo complessivo di assenza di un mese.

ART. 5 - Sedi e utenze

1. La sede del servizio sarà l'immobile di proprietà del Comune di Genova individuato per il progetto.
2. La struttura è sita al primo piano sotto strada ed è composta da: n.1 ingresso - sala adibita a spazio comune, n.1 cucina, n.2 camere da due posti per le persone accolte, n. 1 bagno.
3. Il locale viene accettato nello stato di fatto in cui si trova e, quindi, il concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del Comune nella debita forma scritta, e sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria dell'immobile, tutti gli interventi manutentori ordinari e ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso. Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie.
4. L'immobile è consegnato parzialmente arredato. L'Ente gestore dovrà provvedere alla cura degli stessi secondo la normale diligenza e all'eventuale sostituzione in caso di usura o mal funzionamento.
5. Le utenze sono a carico dell'ente gestore.

ART 6 – Personale – Clausola sociale

L'esecuzione del servizio richiede da parte dell'aggiudicatario lo svolgimento di funzioni di coordinamento, oltre allo svolgimento di interventi educativi, di promozione e di mediazione culturale.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato sono richieste le seguenti figure:

n. 56 ore mensili	Educatori	Livello C3/D1
n. 14 ore mensili	Coordinatore	Livello D2
n. 2 ore mensili	Psicologo	Livello D3

1. **Le funzioni di coordinamento** devono essere svolte per almeno 14 ore mensili da personale:

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
- con almeno 2 anni di esperienza professionale nel coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto di gara;
- inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.
- in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali;

2. **Le funzioni educative**, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015, devono essere svolte per almeno 56 ore mensili da personale:



COMUNE DI GENOVA

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
- inquadrato nella qualifica funzionale D del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

3. Le **funzioni psicologiche** devono essere svolte per almeno 2 ore mensili da personale in possesso del titolo di studio come previsto dalla Lg 56 del 1989 e iscritto all'albo professione sezione A.

4. Le prestazioni previste devono essere assicurate da personale dell'Ente gestore, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale, se dipendente, dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. L'Ente può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque garantire un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

5. A richiesta del Comune l'Ente gestore è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

6. Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

7. Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.

8. È necessario che il personale:

- a) non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- b) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito "C.P.P.") e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ("patteggiamento");
- c) non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 38/2016 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.
- d) in conformità a quanto previsto dell'art. 25 bis del Decreto legislativo (di seguito "D.lgs") n. 39/2014, il Gestore che intenda impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale (di seguito "C.p.") e/o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività, è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "D.P.R.") n. 313/2002 che attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra, nonché di sanzioni interdittive e di misure di sicurezza e prevenzione. Il



COMUNE DI GENOVA

Certificato in oggetto deve essere rinnovato ogni sei mesi. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 25 bis del D.Lgs n. 39/2014, in caso di inadempimento a tali obblighi e/o in caso di mancato rinnovo del certificato penale, la Stazione appaltante si riserva di applicare le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

9. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

10. L'Ente gestore potrà affiancare agli operatori, in via complementare e residuale e comunque non sostituiva, volontari debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 7 – Obblighi del gestore

L'aggiudicatario si impegna:

a) ad eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto tecnico che costituirà parte integrante del contratto;

b) redigere e trasmettere al Comune una relazione annuale, entro il mese di Gennaio, concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione di:

- numero persone inserite
- soggetto inviante
- durata degli inserimenti
- tipologia di utenza (donne sole o con figli)
- età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza
- caratteristiche socio culturali (es. titolo di studio, situazione occupazionale)
- esito dopo la dimissione
- numero operatori volontari che prestano attività nella struttura e loro formazione
- attività svolte e problematiche emerse

c) ad avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, un coordinatore abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;

d) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Capitolato e, comunque, in linea con la vigente normativa nazionale e regionale;

e) applicare integralmente per i propri dipendenti/soci lavoratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito "CCNL") e negli Accordi Integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività; nel caso si utilizzi altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento f) rispettare tutte le norme



COMUNE DI GENOVA

- vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti ed assimilati dalla vigente normativa;
- g) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto
- h) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa ed indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione
- i) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere a carico degli Enti gestori; manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- j) fornire al Comune la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio in sede di aggiudicazione entro 7 giorni dall'aggiudicazione stessa ed a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione;
- k) inviare alla Direzione Politiche Sociali, entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto derivato applicativo e, comunque, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza,...), titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di "x" ore/full time,...), indicazione delle tipologie di attività svolte, ore mensili impiegate sul servizio finanziate dal Comune di Genova. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Aggiudicatario formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo impiego;
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, e con i medesimi requisiti di quelli sostituiti i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati, prima dell'avvio in servizio;
- m) ad adottare eventuali strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune e a garantirne la corretta compilazione. Adottare il progetto educativo individuale (PEI) e garantirne la corretta compilazione ed aggiornamento;
- n) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- o) informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- p) collaborare fattivamente e costantemente con i servizi sociali del Comune di Genova per il buon andamento del servizio, anche attraverso un monitoraggio della corretta applicazione delle Prassi per l'accesso alla Struttura redatte dal Comune di Genova.



COMUNE DI GENOVA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti/titoli del personale impiegato dal Gestore, applicando le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato, in difetto degli stessi.

Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione e/o le informazioni richieste sul personale, in particolar modo attinenti al trattamento normativo, previdenziale ed assicurativo applicato, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Il Gestore si fa garante che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali meglio specificate all'art. 7 del presente Capitolato.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Agli operatori ed al Gestore è fatto divieto di ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese oggetto del presente Capitolato. L'Aggiudicatario è garante della vigilanza su tale divieto, la cui trasgressione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di contestare al Gestore, mediante PEC, per giustificate ed oggettive motivazioni (segnalazioni), la scelta del personale adibito ai servizi e di richiedere la sostituzione/rimozione dello stesso qualora, ad esempio, si verificano gravi situazioni di conflitto tra l'educatore e l'utente da lui seguito/i e/o il suo coinvolgimento non professionale. Il Gestore è tenuto, in tali circostanze, a modificare l'organizzazione del servizio nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta PEC. Laddove non adempia nei termini previsti, senza addurre taluna giustificata motivazione, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

I gestori si obbligano altresì al rispetto delle normative di riferimento e dei manuali per la gestione e la rendicontazione di fondi europei, statali, regionali o di altra natura che dovessero essere utilizzati per il finanziamento del servizio.

2. Nei casi di allontanamento arbitrario dalla struttura della donna e/o del minore la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:

- a) uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione della donna e/o del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;
- b) servizio che ha richiesto l'inserimento;
- c) Autorità Giudiziaria, qualora trattasi di donna con minore e/o minore.

3. Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura. In assenza o temporanea impossibilità del genitore a farlo (allontanamento, ricovero in struttura ospedaliera) la struttura deve provvedere in via di urgenza e per il tempo necessario all'eventuale individuazione di diversa collocazione, alla tutela e accudimento del minore,



COMUNE DI GENOVA

concordando con l'ATS/UCST inviante e la Direzione Politiche Sociali le modalità più opportune.

ART. 8 - Formazione, aggiornamento e supervisione

1. La formazione e l'aggiornamento permanente del personale, su tematiche inerenti il presente appalto deve essere documentata:
 - a) da un Piano annuale di Formazione e supervisione redatto dal Gestore che preveda almeno 50 ore annuali di formazione/aggiornamento/supervisione di tutto il personale dedicate al consolidamento di competenze relative alle tematiche di cui all'oggetto dell'appalto;
 - b) da una relazione di rendicontazione annuale che attesti la partecipazione di ciascun operatore alle formazioni/aggiornamenti di cui sopra, con specifica dell'argomento trattato e con prevalenza di frequentazione degli incontri aventi ad oggetto le tematiche attinenti al servizio dallo stesso svolto.
2. È necessario che la formazione e la supervisione siano effettuate da un professionista con competenze specifiche in relazione ai bisogni della donna e dei figli che hanno subito violenza a cui il servizio del presente Capitolato si rivolge e che, quindi, consenta al personale impiegato dall'Aggiudicatario di avere strumenti e metodi professionali aggiornati.
3. I documenti relativi al piano di formazione e di supervisione nonché il rapporto di rendicontazione dell'anno precedente devono contenere il calendario e la durata degli incontri, i partecipanti e il curriculum dei docenti e dei supervisor e devono essere inviati contestualmente alla Stazione Appaltante – Direzione Politiche Sociali – entro i primi 3 mesi di ciascun anno di valenza dell'Appalto.
4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda al Gestore la partecipazione dei propri educatori, a formazioni o supervisioni specifiche per le attività del presente capitolato, organizzate dall'Ente, la partecipazione è da ritenersi obbligatoria.

ART. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

1. L'aggiudicatario si impegna a:
 - a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
 - b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
2. Si impegna altresì ad eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;



COMUNE DI GENOVA

- c) all'impianto idrico – sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
 - d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di parte delle ospiti.
3. Per la manutenzione straordinaria si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato.
 4. L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine.
 5. L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte delle ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 10 - Obblighi del Comune

1. Sono a carico del Comune di Genova, le spese relative a:
 - amministrazione;
 - manutenzione straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato.
2. E' altresì a carico del Comune di Genova:
 - effettuare e mantenere, attraverso gli ATS/UCST, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
 - definire i piani individuali di intervento con il gestore;
 - convocare eventuali riunioni di verifiche;
 - gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, in collaborazione con il gestore;
 - promuovere eventuali momenti di aggiornamento e formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 11 – PAGAMENTI

1. Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo mensile contrattuale previa presentazione di fattura elettronica mensile.
2. Tali fatture elettroniche dovranno contenere:
 - numerazione progressiva,
 - data di emissione,
 - numero dell'ordine,
 - intestazione del Soggetto competente,
 - eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
 - CIG



COMUNE DI GENOVA

- Codice IPA della Direzione Politiche Sociali (R224QF)
3. L'invio della fattura elettronica mensile, dovrà essere preceduto dalla rendicontazione alla Direzione Politiche Sociali dei seguenti elementi:
 - numero delle persone accolte
 - soggetto inviante
 - durata degli inserimenti
 - indicazione tipologia di utenza (donne sole o con figli)
 - età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza.
 4. Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione della fattura elettronica entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, le modalità di pagamento saranno effettuate nel rispetto
 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
 6. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).
 7. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
 8. Nel caso di pagamenti superiori a 5.000,00 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 5.000,00 Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008



COMUNE DI GENOVA

9. L'aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - Controlli

1. Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 13 - Penali

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:
- a) mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto sino ad un massimo di Euro 750,00;
 - b) mancato invio della documentazione sino ad un massimo di Euro 300,00;
 - c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 300,00;
 - d) mancata o non corretta compilazione ed aggiornamento del PEI fino a un massimo di euro 400,00;
 - e) mancata comunicazione ai servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico fino a un massimo di euro 400,00
 - f) mancata esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria nei locali:
 - i. alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia: euro 500;
 - ii. all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.: euro 200;
 - iii. all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli occupanti): euro 500;
 - iv. alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli occupanti: euro 400.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.



COMUNE DI GENOVA

7. Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
8. Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicatario.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
10. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.
11. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.
2. Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.
3. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
4. Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.
5. Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.
6. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata



COMUNE DI GENOVA

- risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.
 9. Il contratto è risolto inoltre di diritto in caso di sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
 10. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 11. Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 15 - Cessione del contratto e del credito – Sub Appalto

1. Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.
3. I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.
4. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.
5. Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato in quanto trattandosi di servizio rivolto a soggetti particolarmente fragili, il contratto che ne deriverà è da intendersi *intuitu personae*.

ART. 16 - Norme di Sicurezza

1. La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.
2. **Disposizioni in materia di sicurezza.** E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).



COMUNE DI GENOVA

3. **Referenti alla sicurezza.** L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.
4. **Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti** L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 17 - Responsabilità

1. L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.
2. I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

L'Aggiudicatario deve esser in possesso di caratteristiche professionali e organizzative in relazione alla peculiarità del servizio o del lavoro affidato tali da mettere in atto misure tecniche organizzative adeguate a tutelare i dati personali degli interessati dai rischi del trattamento e consentire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR con le modalità disciplinate dall'art.4 del Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021. e si impegna a sottoscrivere l'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento predetto.

ART. 19- Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 20 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.



RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO

GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

Nella Regione Liguria, a seguito di specifica normativa (DGR 194 del 22/02/2013), le azioni di contrasto alla violenza sono state ricondotte nella sfera di competenza dei Comuni e realizzate a livello della Conferenza dei Sindaci quale ambito ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto della violenza.

Il Comune di Genova interviene nello specifico settore della violenza di genere collaborando con i Centri Antiviolenza, che con le Case Rifugio.

Per rispondere ai bisogni espressi delle donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali e che necessitano di un sostegno per completare il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia, il Comune di Genova ha messo a disposizione, a partire dal 2009, un appartamento di civica proprietà quale struttura di accoglienza temporanea.

Descrizione del progetto

L'accoglienza, attivata su invio dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), dall'Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST) del Comune di Genova, Case Rifugio e Centri Antiviolenza, ha durata temporanea in base al progetto concordato con il servizi e la donna ospitata.

Nell'alloggio vengono forniti sostegno educativo, supporto legale (per procedimenti penali, separazione, permessi di soggiorno...) psicologico (in relazione alla gestione dell'emotività, all'uscita dalla violenza e il relazione al e di sostegno alla genitorialità, favorendo la possibilità di potenziare le risorse personali, riattivare e avviare nuove relazioni esterne positive e individuare risorse territoriali a sostegno di una definitiva autonomia personale. In particolare viene fornito un sostegno nella ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo, se non ancora completamente raggiunte, per rendere possibile una reale autonomia e una definitiva fuoriuscita dal circuito della violenza.

In presenza di figli minori il personale educativo opera offrendo supporto educativo e pedagogico e collabora con i servizi territoriali per la realizzazione del progetto concordato con l'Autorità Giudiziaria, i servizi ASL, la scuola e i servizi educativi attivati da ATS/UCST.

L'intervento educativo comprende anche azioni legate alla quotidianità come la cura di sé e della casa, la gestione del tempo, e la relazione tra le ospiti e i figli se presenti.

Destinatari

La struttura alloggiativa è destinata a donne con o senza figli, vittime di violenza, che necessitano di un ulteriore accompagnamento all'autonomia a seguito di un percorso di uscita dalla violenza. Si tratta quindi di un alloggio temporaneo di secondo livello, con capienza 4 posti (due posti letto per camera).

Obiettivi

L'alloggio è destinato ad un'accoglienza temporanea, per consentire alle ospiti di riorganizzarsi e trovare una sistemazione autonoma con l'aiuto, il sostegno e l'accompagnamento educativo di personale qualificato.

Il gestore garantisce l'intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e/o con figli minorenni e fornire sostegno legale e psicologico, così che le ospiti abbiano la possibilità di costruire una mappa di relazioni e di risorse per il raggiungimento dell'autonomia personale;

Il gestore si fa carico della copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono, di norma, a carico delle ospiti, inoltre supportare le ospiti e i loro figli minori accolti, nelle attività della vita quotidiana, anche sostenendoli economicamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e per le spese sanitarie, quelle legate alla scuola e allo sport dei minori, anche attivando risorse territoriali.

Gli educatori lavorano per favorire la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo e orientano le ospiti alle diverse risorse fornite dalle Istituzioni pubbliche e/o private—per rendere possibile la realizzazione di una completa autonomia personale;

Il coordinatore della casa gestisce i volontari che operano all'interno dell'appartamento.

Il coordinatore e gli educatori monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

Modalità di esecuzione

Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, sviluppata attraverso un lavoro concertato tra servizio inviante, équipe educativa dell'appartamento e ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:

- a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;
- b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.

Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e rappresenta lo strumento di valutazione dell'intervento che deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna, al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali è coinvolta.

Personale

56 ore mensili	Educatore	Livello C3/D1
14 ore mensili	Coordinatore	Livello D2
2 ore mensili	Psicologo	Livello D3

Unità di misura della prestazione

L'unità di misura è il canone/retta mensile

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

IMPORTO A BASE DI GARA (1 ANNO)	€.	21.469,92
IMPORTO A BASE DI GARA (4 ANNI)	€.	85.879,68
PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 – 6 MESI	€.	10.734,96
AUMENTO DEL QUINTO EX ART. 106 COMMA 12	€.	17.175,94
TOTALE VALORE EX ART. 35 COMMA 4 D.Lgs.50/2016	€.	113.790,58
IMPORTO I.V.A. AL 22%	€.	25.033,93
SPESE PUBBLICITÀ GARE	€.	0
CONTRIBUTO A.V.C.P.	€.	30,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€.	138.854,51

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CIG - CIG DERIVATO
FRA COMUNE DI GENOVA E
PER LA GESTIONE DI.....
PERIODO

Il **Comune di Genova**, di seguito per brevità Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dadomiciliata/o presso la sede comunale, nella qualità di Dirigente del Settore Servizi sociali---i;

e

L'affidatario.....

....., di seguito per brevità denominata "Ente Gestore", con sede legale in -Via - C.A.P. - Codice Fiscale/ Partita I.V.A. /..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di_____ al num_____ oppure al Registro_____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara*), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (....) il giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente Gestore in qualità di Legale rappresentante munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal Dott.....Notaio inin dataRep.....raccolta.....registrato.....n.....serie.....

oppure in caso di RTI

denominato di seguito per brevità denominata "Ente Gestore", con sede legale in -Via - C.A.P. - Codice Fiscale/ Partita I.V.A. /..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di_____ al num_____ oppure al Registro_____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara*), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (....) il giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente Gestore in qualità di Legale rappresentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal Dott.....Notaio inin ta.....Rep.....raccolta.....registrato.....n.....serie.....

il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott., Notaio inin dataRepertorio n. Raccolta n., registrato all'Ufficioin data)- esecutrice del% - del Raggruppamento temporaneo con gli Enti: (*elencare*)

1) Ente denominato..... con sede legale in -Via - C.A.P. - Codice Fiscale/ Partita I.V.A. /..... iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di_____ al num_____ oppure al Registro_____ (*laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara*), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig. nata/o a (....) il giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di Legale rappresentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal Dott.....Notaio inin dataRep.....raccolta.....registrato.....n.....serie..... esecutore del ...%;

2)

Premesso che

- con determinazione dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'**indizione** di una procedura mediante RDO Aperta su Mepa di Consip , per la conclusione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio di- per il periodo di 4 anni (48 mesi);
- con determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto, a conclusione delle procedure di gara, all'**aggiudicazione** dell'appalto , per la conclusione dell'Accordo quadro, a per un importo massimo di Euro oltre Iva
- in data è stato stipulato l'**Accordo quadro** con repertorio n. per il periodo

DATI DI CONTRATTO

- **CIG Derivato:.....**
- **Il VALORE del contratto ammonta a euro (iva al 22% = ad euro.....);**
- **Periodo.....**
- **il RUP del servizio è**;
- **il Direttore dell'esecuzione è**;
- **CODICE IPA è:.....**
- **Dati per Pagamento: IBAN.....;**
- **Soggetti autorizzati in relazione al conto dedicato:.....**
- **REFERENTE DELL'ENTE GESTORE**;
- **POLIZZA R.C. n. - stipulata con - validità fino al**
- **Polizza fideiussoria: n.....per l'importo di.....con validità.....**

CONVENGONO E SI STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO.

Date le premesse che costituiscono parte integrante del presente contratto, oggetto del presente contratto è l'affidamento, da parte del Comune di Genova come sopra rappresentato, all'Ente Gestore - come sopra costituito e nell'anzidetta qualità – delle prestazioni del serviziondicato nelle premesse.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI ESECUZIONE.

Il presente contratto di appalto specifico ha validità per il periodo indicato nelle premesse. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ARTICOLO 3 TIPOLOGIA, QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI E AMMONTARE

Le prestazioni di cui al presente contratto sono quelle previste dall'Accordo Quadro e dagli articoli 1, 3, 4, 6, 7, e 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito "Capitolato")

Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nell'Accordo Quadro di cui in premessa, nel Capitolato di gara e nell'Offerta presentata in sede di gara che si considerano qui richiamate totalmente.

L'ammontare del contratto è quello indicato nelle premesse.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Ente gestore si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta, in caso di variazione in aumento, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

ARTICOLO 4. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

Al direttore dell'esecuzione individuato in premessa competono tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.,mm.ii.

ARTICOLO 5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Il Comune e l'Aggiudicatario si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal Capitolato in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE.

L'Ente gestore, oltre a quanto previsto dal presente contratto, s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al A.Q., al Capitolato, al Disciplinare ed a tutti gli allegati da questi richiamati, nonché a quelle contenute nella propria Offerta Economica e a quelle contenute nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

ARTICOLO 7 – PENALI.

Il Comune, in caso di inadempienze, applicherà le penali secondo quanto previsto all'art. 13. del Capitolato.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI.

Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art.11 del Capitolato.

L'Ente Gestore, a fronte delle prestazioni a proprio carico regolarmente eseguite, invierà a cadenza mensile al Comune le relative fatture elettroniche posticipate, in relazione al presente contratto.

Il pagamento della fattura, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà con le modalità, alle condizioni ed entro i termini di cui all'art. 11 del Capitolato, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Le fatture comprensive degli allegati dovranno pervenire alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova entro i primi 15 giorni del mese successivo e dovranno obbligatoriamente contenere:

-l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);

-la numerazione progressiva;

-il numero d'ordine;

-il codici identificativi IPA: indicato nelle premesse Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all' Ente Gestore via PEC;

-gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto e CIG derivato;

-la data di emissione;

-(*Eventuale*) il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;

-la dicitura: "scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972", laddove prevista;

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i dati obbligatori, sopra meglio indicati, nonché in tutti i casi di irregolarità di svolgimento delle prestazioni a carico dell'Ente Gestore.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso sul conto individuato nelle premesse, che è il conto dedicato comunicato dal gestore ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge n.136/2010.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono quelle indicate nelle premesse.

L'Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ss.mm.ii. il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e compatibilmente con il presente contratto, il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. 11 del Capitolato.

ARTICOLO 9 - REFERENTE DELL'ENTE GESTORE.

L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del **referente indicato nelle premesse**, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'Ente gestore assume l'esclusiva responsabilità per i danni arrecati a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato la polizza indicata nelle premesse.

ARTICOLO 11- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, secondo quanto dichiarato all'art. 7 dell'Accordo quadro, è stata presentata garanzia definitiva mediante la polizza fideiussoria indicata nelle premesse.

Il Comune procederà allo svincolo della cauzione secondo le modalità stabilite nell'anzidetto articolo dell'Accordo quadro.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste all'art. 9 dell'Accordo quadro ed all'art.14 del Capitolato che qui si richiamano integralmente.

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.

È vietata la cessione totale o parziale a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D.lgs. 50/2016, salvo il diritto in capo alla Stazione Appaltante di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

La cessione del credito vantato dal Gestore nei confronti della Stazione Appaltante è regolata dall'art. 106, co. 13 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale di gara ed all'art. 9 del Disciplinare.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Si richiama quanto espressamente previsto nell'articolo 18 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE.

Si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo Quadro all'art. 15.

ARTICOLO 17 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE.

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico, dell'Ente gestore, che vi si obbliga.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE.

Si richiama quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 19 – RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Il Gestore
Il legale rappresentante

Per Il Comune di Genova
Il Dirigente